

In secondo luogo, il Consiglio ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto affermando che uno dei motivi addotti per giustificare l'imposizione delle misure restrittive nei confronti della Kala Naft non era sufficiente per soddisfare l'obbligo di motivazione e che il Consiglio era tenuto a fornire elementi di prova per suffragare un altro di tali motivi. Il Consiglio sostiene inoltre che il Tribunale ha commesso un errore di diritto affermando che l'elemento della motivazione secondo cui la società Kala Naft commercia in apparecchiature per il settore petrolifero e gasiero idonee ad essere utilizzate nel programma nucleare iraniano non può essere considerato un «sostegno» alla proliferazione nucleare, senza mettere tale elemento in rapporto con gli altri elementi della motivazione

**Ricorso presentato il 25 luglio 2012 — Commissione europea/Repubblica italiana**

(Causa C-353/12)

(2012/C 287/54)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: S. Thomas, D. Grespan e B. Stromsky, agenti)

*Convenuta:* Repubblica italiana

**Conclusioni**

— Non avendo preso, nei termini stabiliti, tutti i provvedimenti necessari a recuperare l'aiuto di Stato giudicato illegittimo ed incompatibile con il mercato interno con la decisione C(2009) 8123 della Commissione, del 28 ottobre 2009, relativa all'aiuto di Stato C 59/2007 (ex N 127/2006 e NN 13/2006) al quale l'Italia ha dato esecuzione a favore di Ixfin SpA (notificata il 29 ottobre 2009 e pubblicata in G.U. L 167 dell'1.7.2010, pag. 39), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dagli artt. 2, 3 e 4 di tale decisione e dal Trattato TFUE.

— condannare la convenuta alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Il ricorso della Commissione ha ad oggetto la mancata esecuzione da parte della Repubblica italiana della decisione della Commissione relativa all'aiuto di Stato sotto forma di garanzia concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico a copertura di un prestito contratto da Ixfin con Banca Apulia SpA.

La Commissione osserva che l'Italia avrebbe dovuto assicurare l'esecuzione dell'obbligo di recupero dell'aiuto entro il 1° marzo 2010 e, inoltre, avrebbe dovuto informare la Commissione, entro il 29 dicembre 2009, delle misure adottate per eseguire la decisione.

Alla data dell'introduzione del presente ricorso, la convenuta non aveva ancora adottato tutte le misure necessarie per adempiere tali obblighi.

**Impugnazione proposta il 27 luglio 2012 da Harald Wohlfahrt avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 16 maggio 2012, T-580/10, Harald Wohlfahrt/ Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)**

(Causa C-357/12 P)

(2012/C 287/55)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Harald Wohlfahrt (rappresentanti: M. Loschelder, Rechtsanwalt, V. Schoene, Rechtsanwalt.)

*Altra parte nel procedimento:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«UAMI»), Ferrero SpA

**Conclusioni del ricorrente**

— Annullamento della sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 16 maggio 2012, T-580/10, e riconoscimento delle ragioni del ricorrente, riportate a pagina 4 della sentenza;

— condanna dell'UAMI alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

L'UAMI e il Tribunale hanno respinto la domanda di registrazione del marchio «Kindertraum» per prodotti delle classi 16 e 28, presentata dal ricorrente, oggi ricorrente per impugnazione, in quanto la litisconsorte del convenuto, essendo titolare del marchio denominativo anteriore «kinder», registrato anche per prodotti di dette classi, aveva presentato opposizione.

Il ricorrente deduce tre motivi:

**Primo motivo: Violazione dell'articolo 42, paragrafo, 2 del regolamento n. 207/2009 <sup>(1)</sup>**

Il Tribunale ritiene che non occorra che il marchio registrato da 8 anni sia utilizzato o meno in caso di pronuncia di una decisione sull'opposizione. Ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 3 in combinato disposto con l'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 l'uso del marchio opposto dovrebbe essere provato solo qualora sia stato registrato da almeno cinque anni al momento della pubblicazione della domanda di registrazione del marchio comunitario. Il ricorrente considera tale interpretazione in contrasto con la finalità dell'obbligo di